

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 63

Oggetto: determinazione importo Sanzione per l'affissione mediante l'apposizione di chiodi e viti, di cartelli di direzione su deversi esemplari arborei.

Data 27/09/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL DIRETTORE

Premesso che, in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

Considerato che, con nota del 20/09/2022 acquisita in pari data al prot.n. 3130 veniva richiesto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero la determinazione della fattispecie di danno ai sensi dell'art.23.4 del regolamento del Parco previa valutazione da parte del Direttore circa il loro accertamento l'affissione mediante l'apposizione di chiodi e viti, di cartelli di direzione su deversi esemplari arborei.

Dato atto che l'infrazione è stata accertata a capo dell'Associazione Crazy Bike A.D.S. con sede a Camerano, via San Germano 44 che con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 2353/22, a firma del sig. Caraceni Galizio, rappresentante legale, aveva fatto richiesta di nullaosta per lo svolgimento della manifestazione denominata RAMPICONERO edizione 2022, prevista per il giorno 18/09/2022.

Con nostra nota 3052/2022 è stato rilasciato il nulla osta con prescrizioni in cui vi è scritto che: *L'organizzazione dovrà attuare, la rimozione della segnaletica immediatamente dopo il passaggio dell'ultimo ciclista e che Deve essere assicurato il massimo rispetto della natura garantendo l'integrità ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e vegetali.*

Gli interventi di affissione mediante l'apposizione di chiodi e viti in un albero si può tradurre in un danno in quanto le ferite sono potenziale ricetto di funghi xilofagi. Questi potrebbero avviare alterazioni a carico della cellulosa o della lignina del legno interno, con possibilità di provocare estesi marciumi.

Pertanto l'affissione mediante l'apposizione di chiodi e viti, di cartelli di direzione su quattro esemplari arborei è ascrivibile al danno di minima entità per ciascuna pianta, a cui si applica una sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni alberatura.

Considerato che l'Art. 8 /L. 689/81 - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Pertanto in definitiva oltre l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'asportazione dei chiodi e viti dalle alberature è da determinare il pagamento della sanzione amministrativa pari al triplo della violazione più grave ovvero euro 300,00.

Visto il provvedimento presidenziale n.26 del 06/09/2022, ratificato con la Delibera di Consiglio Direttivo n.104 del 22/09/2022, avente all'oggetto: "Gestione provvisoria bilancio 2022- bilancio di previsione 2021_2023 e pagamento fornitori – atti sequenziali.";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;

Visto il Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente per oggetto "Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini";

